

TRIBUNALE DI RAVENNA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA

**UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA
- art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020**

Protocollo operativo di intesa tra:

Tribunale di Ravenna Ordine degli Avvocati di Ravenna

Visto l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18 recante *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"*;

Visto il comma 7 lett. d) del citato art. 83 D.L. n. 18/2020, a norma del quale i capi degli uffici giudiziari, nell'adottare le linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze di cui al comma 6 *possono prevedere "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice"*;

Visti i decreti n. 31, 34 e 36/2020 del Presidente del Tribunale di Ravenna;

Condivisa l'opportunità di un Protocollo per consentire la concreta operatività della modalità di trattazione alternativa all'udienza tradizionale prevista dall'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020, senza che lo stesso possa disciplinare nel dettaglio ogni nuova situazione processuale, risolvere ogni problematica rinveniente dalla applicazione di tale modalità di trattazione alternativa o porsi come fonte normativa derogatoria delle disposizioni di legge in materia, tra le quali quelle essenziali riguardanti la salvaguardia del contraddittorio ed il principio dispositivo, al di fuori dell'ambito circoscritto dalle norme e delle situazione emergenziale;

Condivise la validità del presente Protocollo fino al 30 giugno 2020, la sua operatività nel caso in cui le parti si siano già costituite in giudizio e l'impegno di monitorare l'andamento della sua esecuzione e di concordarne le modifiche alla

luce delle esigenze che si renderanno evidenti con l'impiego pratico della nuova modalità di trattazione delle udienze civili;

Dato atto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna segnala la natura eccezionale e temporanea del presente protocollo rispetto ai fondamentali principi del processo civile, così da rendere le disposizioni contenute nel presente Protocollo in nessun modo invocabili quali precedenti sintomatici di un qualche, neppure implicito, consenso degli Avvocati all'eventuale futuro affermarsi di prassi di senso analogo;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1) Il Giudice, nei casi previsti dai decreti del Presidente del Tribunale n. 31, 34 e 36/2020 citati in premessa, con provvedimento telematico, comunica ai difensori delle parti costituite e al Pubblico Ministero ove parte necessaria o intervenuta, che la causa sarà trattata con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020.

Il provvedimento telematico del Giudice è comunicato ai difensori delle parti costituite e al Pubblico Ministero, ove parte necessaria, di norma, almeno 12 giorni prima dell'udienza o comunque entro un termine in grado di garantire un rituale contraddittorio.

Con il provvedimento telematico il Giudice, in funzione del più equilibrato rispetto del contraddittorio, assegna alle parti uno o più congrui termini, comunque compatibili con la tempestiva apertura della busta da parte della Cancelleria, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente differenziati per ciascuna parte.

La Cancelleria provvede a comunicare il provvedimento del Giudice ai difensori delle parti costituite e al Pubblico Ministero, ove parte necessaria o intervenuta, ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

2) Con il provvedimento telematico il Giudice può: a) mantenere la data di udienza già fissata, di norma con il rispetto del termine previsto al punto che precede; b) fissare diversamente per l'udienza una data successiva compatibile con il rispetto di tale termine o comunque in grado di garantire un rituale contraddittorio. In questo caso la Cancelleria provvede a comunicare il

provvedimento del Giudice ai difensori delle parti costituite prima dell'udienza originariamente fissata.

3) L'udienza comunque in ciascuna delle due ipotesi fissata costituisce, sia per le parti che per il Giudice, il momento a partire dal quale deve essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del Giudice.

Qualora con tale provvedimento il giudizio non sia definito, il Giudice prende i provvedimenti necessari all'ulteriore suo corso, eventualmente fissando ulteriore udienza.

4) Il Giudice, alla data fissata per l'udienza, verifica la rituale e tempestiva comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da tale data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori.

5) Il difensore deposita in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (*o dicitura similare*), contenenti istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

Se con le note sono depositati nuovi documenti, il Giudice adotta ogni provvedimento a tutela e garanzia del contraddittorio, ivi compresa l'eventuale fissazione di nuova udienza.

6) Nel caso in cui siano stati concessi alle parti termini diversi per il deposito telematico delle note scritte, il difensore che provvede al deposito telematico nel termine assegnatogli provvede, entro la stessa giornata, ad inviare a tutti i difensori delle altre parti costituite, a mezzo pec, copia completa dell'atto depositato.

In caso di inadempimento all'invio a mezzo pec dell'atto depositato, comunque segnalato, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna può trasmettere gli atti al Consiglio di Disciplina per violazione degli art.li 19 e 46 del C.D.F.

7) Ove il fascicolo di una parte non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi o documenti cartacei, il Giudice può chiedere, o deve disporre se richiesto dalle altre parti, che la parte interessata provveda, ove nella sua disponibilità e in occasione del deposito delle note scritte, al deposito delle copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in

precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

8) Per evitare che il mancato deposito delle "note di trattazione scritta" da parte di tutte le parti costituite possa essere interpretato come equivalente alla mancata comparizione delle parti in udienza ai sensi degli art.li 309 et 181 c.p.c., i difensori delle parti interessate al prosieguo del processo depositano comunque una nota scritta con la quale manifestano tale volontà di impulso.

9) E' facoltà delle parti di richiedere con la nota scritta, o anche prima, la trattazione da remoto a norma dell'art. 83, comma 7, lett. f) D.L. 18/2020 oppure la fissazione di udienza tradizionale, da tenersi in periodo successivo al 30 giugno 2020. Ove siano dedotte da una parte particolari esigenze difensive e di contraddittorio che rendano necessaria o opportuna la trattazione da remoto o in udienza tradizionale, il Giudice, invitate le parti ad esprimersi sul punto tramite ulteriori brevi note scritte, decide in proposito.

RAVENNA,

02 MAG. 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. ~~Roberto Sereni~~ Lucarelli

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Alessandro Mancini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Sergio Gonelli

